



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, TAVERNA, FUCKSIA, AIROLA, SANTANGELO, CIOFFI, BUCCARELLA, DE PIETRO, CASALETTO, ORELLANA, BIGNAMI, MUSSINI, GAMBARO, MOLINARI, GAETTI, CAPPELLETTI, MORONESE, MANGILI, CAMPANELLA, GIARRUSSO, MASTRANGELI, BERTOROTTA, VACCIANO, SERRA, BULGARELLI, BATTISTA, BOCCHINO, CATALFO, MORRA e FATTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2013

Modifica all’articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento è volto ad attuare alcune modifiche all'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. Tale legge è applicata in modo parziale e territorialmente disomogeneo.

La relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, presentata al Parlamento dal Ministro della salute il 9 ottobre 2012, riporta i dati definitivi sull'obiezione di coscienza esercitata da ginecologi, anestesisti e personale non medico nel 2010.

Nel 2010 si evince una stabilizzazione generale del fenomeno dell'obiezione di coscienza tra i ginecologi e gli anestesisti, dopo un notevole aumento negli ultimi anni. Infatti, a livello nazionale, per i ginecologi si è passati dal 58,7 per cento del 2005, al 69,2 per cento del 2006, al 70,5 per cento del 2007, al 71,5 per cento del 2008, al 70,7 per cento nel 2009 e al 69,3 per cento nel 2010; per gli anestesisti, negli stessi anni, dal 45,7 per cento al 50,8 per cento. Per il personale non medico si è osservato un ulteriore incremento, con valori che sono passati dal 38,6 per cento nel 2005 al 44,7 per cento nel 2010.

Percentuali superiori all'80 per cento tra i ginecologi si osservano principalmente al sud: 85,2 per cento in Basilicata, 83,9 per cento in Campania, 85,7 per cento in Molise, 80,6 per cento in Sicilia, come pure a Bolzano con l'81 per cento. Anche per gli anestesisti i valori più elevati si osservano al sud (con un massimo di più di 75 per cento in Molise e in Campania e 78,1 per cento in Sicilia) e i più bassi in Toscana (27,7 per cento) e in Valle d'Aosta (26,3

per cento). Per il personale non medico i valori sono più bassi, con un massimo di 86,9 per cento in Sicilia e 79,4 per cento in Calabria.

L'aumento degli obiettori di coscienza, le lunghe liste d'attesa negli ospedali pubblici, stanno mettendo a rischio il diritto delle donne di interrompere la gravidanza nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge n. 194 del 1978.

La mancata applicazione della legge n. 194 ha ripercussioni terribili, prima di tutto sulla salute delle donne, e purtroppo favorisce la piaga degli aborti clandestini. I dati sulle percentuali di medici obiettori sono allarmanti e hanno contribuito, infatti, all'incremento degli aborti clandestini. Secondo i dati forniti dal Ministero della sanità nel 2008 gli aborti illegali stimati sono ventimila. Per stessa ammissione del Ministero, questi dati rappresenterebbero valori sottostimati in quanto riferiti solo al tasso di abortività delle donne italiane. Se si considera infatti che il tasso di abortività delle donne immigrate è quasi pari a 3 volte quello delle donne italiane è ragionevole credere che il dato fornito dal Ministero non rappresenti nemmeno la metà degli aborti illegali praticati nel nostro Paese. Parallelamente si assiste ad una crescita considerevole degli aborti spontanei, stimati dall'Istat in circa settantatremila casi l'anno rispetto ai circa cinquantamila degli anni '80. Un incremento che nelle minorenni raggiunge addirittura il 70 per cento. È possibile che questa crescita sia dovuta anche al ritorno del cosiddetto «aborto clandestino mascherato», esattamente come avveniva prima dell'approvazione della legge n. 194 del 1978 quando le donne, dopo aver tentato da sole di inter-

rompere la gravidanza, si recavano in ospedale dove i medici non potevano far altro che completare la procedura di interruzione registrando gli aborti come «spontanei».

Al diritto dei medici e degli operatori sanitari di esercitare l'obiezione di coscienza non corrisponde un'adeguata organizzazione delle strutture che devono garantire il servizio di interruzione della gravidanza. Ferma restando la salvaguardia della legittima scelta di obiezione, una percentuale così elevata di medici obiettori si traduce di fatto nella cosiddetta «obiezione di struttura». Una situazione che porta il Paese indietro

nel tempo di decenni, dove le donne hanno ricominciato a morire di setticemia o sono costrette a migrare da una regione ad un'altra nella ricerca di ospedali pubblici che garantiscano ancora l'interruzione volontaria di gravidanza.

Nel presente disegno di legge l'obiezione di coscienza viene quindi confermata, ma viene individuato un meccanismo di garanzia per l'applicazione delle previsioni della legge, con la previsione di avere almeno il 70 per cento del personale in servizio non obiettore di coscienza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tal fine, nelle strutture di cui al primo periodo deve essere garantito che almeno il 70 per cento del personale in servizio di cui al comma 1 non sia obiettore di coscienza».